



ORDINE
GEOLOGI
REGIONE
UMBRIA

Perugia, li 15 ottobre 2020

Prot. n. 1351

- Alla Regione Umbria
- Alla Provincia di Perugia
- Alla Provincia di Terni
- Ai Comuni della Regione Umbria
Loro indirizzo P.E.C.

E, p.c.
Agli Iscritti dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria
Loro indirizzo E-mail

CIRCOLARE N. 2/2020 DEL 15/10/2020

Oggetto: Chiarimenti su D.M. 17 giugno 2016 in materia di corrispettivi Relazione Geologica e applicazione Art. 21 Norme Deontologiche in materia di distinzione tra attività professionale e attività imprenditoriale.

Spett.li Amministrazioni

si trasmette in allegato Circolare n. 435/2019 del Consiglio Nazionale dei Geologi riguardante *Chiarimenti sul Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 avente ad oggetto "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016"*.


Si coglie l'occasione per evidenziare l'obbligo da parte dei Geologi liberi professionisti di distinguere gli onorari professionali riguardanti l'attività professionale in senso stretto (di studio, rilevamento, analisi dati, elaborazioni di cartografie ed elaborati grafici, stesura della relazione, ecc.) dall'attività di esecuzione delle indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche, in sede di presentazione delle offerte, così come previsto all'Art. 21 delle *"Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione di Geologo in Italia"* che così recita: *"Gli interventi professionali, in cui il professionista incaricato sia anche cointeressato come*

titolare di servizi imprenditoriali (ditta regolarmente iscritta negli elenchi delle imprese), dovranno essere mantenuti distinti in modo che la committenza abbia ben chiara la distinzione delle prestazioni: quella professionale soggetta alle vigenti norme deontologiche e quella imprenditoriale rispettosa delle proprie normative”.

Per quanto sopra, le stazioni appaltanti dovranno chiedere nell’offerta, la chiara distinzione dell’onorario professionale dall’attività di esecuzione delle indagini, che potrà anche essere svolta ricorrendo al subappalto, nei limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero indicati dalla stazione appaltante, fatta salva la possibilità per la stessa di attivare due distinte procedure per il conferimento degli incarichi riferiti alle due diverse componenti dell’attività.

Confidando in una scrupolosa applicazione delle soprarichiamate disposizioni, inviamo distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Geol. Francesco Brunelli



Allegato:

- Circolare Consiglio Nazionale Geologi n. 435 del 22 luglio 2019



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngcgeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 22 luglio 2019

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot. N. 0003903 del 22/07/2019
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 435

OGGETTO: CHIARIMENTI SUL DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 GIUGNO 2016 AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE DELLE TABELLE DEI CORRISPETTIVI COMMISURATI AL LIVELLO QUALITATIVO DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016”.

Si riportano di seguito alcuni chiarimenti relativi all'oggetto in considerazione dei quesiti pervenuti, anche per le vie brevi direttamente al Consiglio Nazionale, dagli Ordini Regionali e/o dagli iscritti all'Albo.

* * *

Sulle modalità di calcolo dei corrispettivi per la relazione geologica

La relazione geologica costituisce un elaborato specialistico che forma parte integrante ed essenziale dei diversi livelli della progettazione nella sua interezza.

Il calcolo del corrispettivo dovuto per la redazione della suddetta relazione è da riferirsi, quindi, a tutte le categorie d'opera, non potendo esso limitarsi, a titolo esemplificativo, alla sola categoria d'opera “Strutture”.

Il Decreto ministeriale del 17 giugno 2016, all'art. 4, definisce, infatti, il compenso professionale (CP) come la sommatoria dei prodotti tra le singole categorie d'opera (V), il grado di complessità (G), la specificità della prestazione (Q) ed il parametro base (P). In ogni caso, nel

calcolo generale del CP, il valore V va determinato per ogni scaglione e contestualmente va adeguato anche il valore P che ad esso è legato.

In virtù di quanto sopra, nell'ipotesi in cui alcune prestazioni non siano ricomprese nelle tavole allegate al Decreto ministeriale, ai fini del calcolo del compenso secondo le corrette modalità sopra indicate, occorre far ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle stesse tavole e, in subordine, alle effettive attività rese, così come espressamente previsto dall'art. 6 del medesimo Decreto.

Ciò, oltre ad essere confermato dalle vigenti Linee Guida n. 1 dell'A.N.A.C. emerge dalla stessa lettura dell'atto ministeriale, in quanto solo qualora esso abbia inteso escludere dal calcolo determinate categorie, vi ha provveduto in maniera esplicita.

Sulla relazione geologica nel progetto di fattibilità tecnica ed economica e nel progetto definitivo

Ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 26 del D.P.R. 207/2010, ancora vigenti per come recepiti dall'art. 23 del D.Lgs 50/2016, la relazione geologica è parte integrante sia del progetto di fattibilità tecnica ed economica sia del progetto definitivo.

Pertanto, qualora si affidino, mediante un'unica procedura, entrambi i livelli di progettazione sopraindicati e si ometta, quindi, di acquisire la relazione geologica in uno di essi, i corrispettivi ai sensi del Decreto ministeriale del 17 giugno 2016 debbono essere calcolati mediante utilizzo cumulativo sia della voce relativa alla prestazione "QbI.11 Relazione geologica" prevista per la fase prestazionale "b.I PROGETTAZIONE PRELIMINARE" sia della voce relativa alla prestazione "QbII.13 Relazione geologica" prevista per la fase prestazionale "b.II PROGETTAZIONE DEFINITIVA".

Sulla relazione geologica nel progetto esecutivo

La relazione geologica costituisce, di norma, parte integrante del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 207/2010 (applicabile fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 23, comma 3, del D.lgs. 50/2016, come previsto dell'art. 216, comma 4, dello stesso Decreto), che detta: "Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo".

Sulla base di tale previsione regolamentare, nel calcolo del corrispettivo per la relazione geologica mediante i parametri di cui al Decreto ministeriale del 17 giugno 2016, per la fase prestazionale "b.III PROGETTAZIONE ESECUTIVA", si applicano i parametri riferiti alla prestazione "QbIII.01 Relazione generale e specialistiche" per le diverse categorie d'opera.

Resta inteso che, in caso di diversa determinazione del Responsabile del procedimento sul detto criterio preferenziale, in applicazione dell'art. 6, comma 1, del Decreto ministeriale, il calcolo del compenso dovrebbe, comunque, avvenire facendo ricorso al criterio di analogia con le

prestazioni comprese nelle tavole a esso allegata e, quindi, alla prestazione "QbII.13 Relazione geologica" prevista per la fase prestazionale "b.II PROGETTAZIONE DEFINITIVA".

Sulla direzione lavori di indagini geognostiche

Rientra nei lavori pubblici l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ, così come si evince dalla definizione della categoria opere speciali OS20B.

Pertanto, per il calcolo dei corrispettivi ai sensi del Decreto ministeriale del 17 giugno 2016, nella fase prestazionale "C.II ESECUZIONE DEI LAVORI", la direzione lavori di indagini geognostiche è da farsi rientrare nella prestazione "QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione" - oltre che nelle eventuali successive - ed è da calcolarsi mediante utilizzo delle categorie di opera a cui le indagini geognostiche si riferiscono.

In sostanza, ove le indagini geognostiche siano effettuate per la progettazione di un'opera rientrante in "edilizia", occorrerà calcolare il corrispettivo per la direzione lavori, facendo riferimento a tale categoria prevista dal Decreto ministeriale.

Tutto quanto sopra si pone, ancora una volta, in linea con la previsione dell'art. 6 del Decreto ministeriale sopra citato.

Resta inteso che le indagini geognostiche sopra definite non rientrano nelle prestazioni professionali previste e compensate sulla base dei parametri di cui al Decreto ministeriale del 17 giugno 2016.

* * *

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento sull'argomento in oggetto e si inviano cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
Francesco Feduto
Francesco Feduto